



CITTA' DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla legge regionale della Lombardia 4 aprile 2012 n. 6 ed eventuali successive modifiche.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa del trasporto pubblico locale .
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, nel seguito denominato N.C.C., così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 21 del 1992.
3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 3 Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, di seguito definita anche come "Commissione" o "Commissione Consultiva" è istituita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. È composta da:
 - dal Responsabile del Settore di competenza, con funzione di Presidente;
 - un esponente delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (.....) da queste designato;
 - un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori tra quelle più rappresentative a livello locale, da queste designati o, altrimenti, scelto dalla Giunta Comunale;
 - il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;

- il Responsabile del Servizio competente o suo delegato;
- un funzionario comunale con funzioni di segretario.

Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.

3. Le sedute della Commissione possono essere di prima e di seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando siano presenti almeno 4 componenti.
4. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando sono presenti tre componenti. La seduta di seconda convocazione è convocata, di norma, dopo almeno 24 ore dalla prima.
5. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
6. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati, indipendentemente dal raggiungimento del numero minimo indicato nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
7. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.
8. In relazione all'oggetto da trattare, la Commissione può essere integrata, di volta in volta ed a richiesta del Presidente, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi che, in ogni caso, non hanno diritto di voto.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre componenti.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 ore prima della data stabilita.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e si esprime sui provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

Art. 5

Funzioni della Commissione

1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:
 - a) elaborare studi e proposte di carattere generale o particolare attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, alla Città Metropolitana ed eventualmente alla Regione;
 - b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio taxi e di N.C.C.;
 - c) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle assegnazioni di nuove licenze/autorizzazioni;
 - d) procedere annualmente alla verifica delle tariffe vigenti ed avanzare proposte per l'esercizio del Servizio Taxi e N.C.C.;
 - e) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui alla precedente lettera d);
 - f) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;
 - g) formulare proposte in materia di turni ed orari del Servizio Taxi;
 - h) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con i quali vengono fissati i turni e gli orari di cui alla lettera precedente;
 - i) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su eventuali richieste di cui all'art. 9;
 - j) monitorare in merito alla corretta applicazione del regolamento.

La Commissione assume le funzioni di comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva. Nell'espletamento di questa funzione la Commissione stessa può essere integrata da esperti in materia di mobilità e trasporto.

Inoltre, il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto, comprese eventuali turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

CAPO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6

Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa, locale, sociale, economico e

commerciale.

3. Il Servizio di Taxi, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 32 comma 5 relativamente ai sostituti alla guida per le turnazioni integrative, è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
4. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed eventuali successive modifiche.
5. È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso-decadenza od esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso. Il conferimento all'organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività da parte dello stesso.
6. Ai fini del conferimento, è necessaria la seguente documentazione:
 - comunicazione scritta al Comune del conferimento;
 - autocertificazione ai sensi della Legge 15/68, attestante che l'organismo esercita l'attività di trasporto di persone, con gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
 - copia autentica dell'atto con cui viene conferita la licenza o l'autorizzazione.
7. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

Art. 7 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed eventuali successive modifiche.

Art. 8 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire alla rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, salvo diversa disposizione di legge vigente al momento.

Art. 9
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico locale

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione di cui al precedente art. 3, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.
4. Possono essere previste forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenze del servizio taxi o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b e c della Legge 21/1992 e prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti.

CAPO IV
ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40;
 - b) avere residenza in un comune del territorio italiano;
 - c) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Milano di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autovetture;
 - e) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - f) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
 - i) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - k) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro (per l'autorizzazione di N.C.C.).
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C., oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 11 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
 - g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o

l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

CAPO V
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TAXI
E DELLE AUTORIZZAZIONI PER N.C.C.

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del Servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.
2. Nel caso di disponibilità di contingente numerico ovvero in caso si rendano disponibili licenze o autorizzazioni, la Giunta Comunale individua il numero di posti da mettere a concorso. Il contingente stabilito potrà essere raggiunto con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, in modo graduale e sulla base delle valutazioni in ordine alle esigenze del servizio pubblico espresse in relazione alle situazioni vigenti per tempo, sentita la competente Commissione. In questo caso, la Giunta Comunale potrà deliberare che vengano banditi concorsi per il rilascio a titolo gratuito di nuove licenze/autorizzazioni da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della citata Legge 21/92.
Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Comune ed almeno su un quotidiano locale.
3. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 e che non versino nelle condizioni di cui all'art. 11.
4. La graduatoria è valida per anni 2 (due); i posti d'organico che si rendano vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.

Art. 13

Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.
 - d) materie d'esame.

Art. 14

Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili viene

istituita un'apposita commissione di concorso composta da:

- a) Responsabile del Settore competente, in qualità di Presidente;
- b) due esperti delle materie previste dal bando concorsuale individuate dal medesimo Responsabile.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 15 **Attività della Commissione di concorso**

1. Nel bando di concorso viene stabilito il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 18 e procede all'espletamento del concorso e all'assegnazione del punteggio secondo i criteri del bando.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4 2° comma.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

Art. 16 **Titoli preferenziali**

1. A parità di punteggio, nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di dipendente, o socio di un'impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
 - b) Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
 - c) Aver esercitato l'attività di N.C.C. per un periodo di almeno sei mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;
 - d) Aver svolto il servizio per un periodo inferiore a sei mesi negli ultimi tre anni;
 - e) Essere disponibile ad effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - f) La conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
 - g) La disponibilità di effettuare il servizio con auto ecologiche;
 - h) Essere più giovane di età.

Art. 17

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
 - generalità del richiedente;
 - luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
 - codice fiscale;
 - insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi della Legge 15/68;
 - non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni;
 - impegno, in caso di assegnazione, a conseguire entro e non oltre il termine indicato nell'art. 18 comma 1 del presente regolamento, a pena di decadenza, gli ulteriori requisiti di cui alle lettere e), f), i), j) c.1 e c.2 dell'art. 10, condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione;
 - non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altri Comuni;
 - possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali;
 - dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - idonea documentazione in originale o copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 16.

Art. 18

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria, il responsabile del Settore competente dà comunicazione ai partecipanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa a mezzo PEC, dell'assegnazione, invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, ricorrendo anche, nei casi previsti dalla Legge 15/68 e dal DPR 403/98, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso:
 - dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi;
 - della disponibilità del mezzo;
 - della copertura assicurativa;
 - della copertura previdenziale del personale dipendente eventualmente presente;
 - della disponibilità della rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del mezzo nel territorio comunale (nel caso di N.C.C.);
 - dell'iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese per le aziende già operanti.

2. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte, rilascia la licenza/autorizzazione.

Art. 19
Licenze/Autorizzazioni - Inizio del servizio

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicare al Servizio competente qualsiasi variazione, le licenze/autorizzazioni hanno durata permanente.
2. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20
Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le licenze e autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO VI
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 21
Trasferibilità del titolo per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare della licenza o autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; l'effettivo trasferimento dell'attività deve essere comprovato allegando copia dell'atto o della dichiarazione notarile.
Contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti professionali e dimostrare la titolarità della autovettura.
4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 18 – 1° e 2° comma, in quanto compatibile.

5. All'interessato che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita una nuova licenza, ovvero una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 22

Trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto mortis causa

1. In caso di morte dell'intestatario, la licenza/autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Qualora, con il decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti a ruolo.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo alla stesso dei requisiti d'idoneità morale.
4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure:
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione.
5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio della licenza/autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 18 - 1° e 2° comma, per quanto compatibile.

CAPO VII MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 23
Caratteristiche del Servizio Taxi e N.C.C.

1. La prestazione del Servizio di Taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
3. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria ed il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
4. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
5. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi.
6. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.
7. A richiesta del cliente, dovrà essere rilasciata ricevuta di pagamento.

Art. 24
Uso collettivo del taxi

1. Il servizio taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone, in modo comunque non continuativo e secondo orari e itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri, con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per l'utente.
3. L'istituzione del servizio, la sua organizzazione, i turni nonché le tariffe ed i supplementi per il servizio notturno, festivo, bagagli ed animali sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

Art. 25
Stazionamento taxi

1. Le aree di stazionamento sono determinate dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell'art. 136, comma 18, del D.P.R.

16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.. È facoltà della Amministrazione Comunale far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio Taxi.

2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione che rispetti ed evidenzi l'ordine temporale di arrivo di ciascuna.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
5. È fatto comunque divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa nel posteggio.

Art. 26 Pubblicità del servizio taxi

1. La pubblicità del servizio pubblico di taxi, volta ad informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, può essere effettuata dai diretti interessati, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione consultiva.
2. Ai tassisti, singolarmente, è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio taxi, a mezzo stampa, televisione, internet, o altri mezzi di comunicazione.
3. Sono assolutamente vietati il ricorso a forme di pubblicità sia superlativa che comparativa, nonché l'uso di affermazioni che vantino o lascino intendere, anche indirettamente, la migliore qualità o convenienza delle prestazioni offerte da singoli operatori, rispetto agli standards del servizio pubblico. È ugualmente vietato pubblicizzare sconti o agevolazioni tariffarie di qualunque tipo, anche in forma di abbonamenti, se non autorizzati dal Comune.
4. La pubblicità dell'eventuale servizio radiotaxi ed altri analoghi sistemi di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, nonché di servizi proposti in orari non previsti dalle turnazioni stabilite dal Comune, è consentita, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al precedente comma, solo ed esclusivamente a condizione che il servizio sia stato regolarmente autorizzato dal Comune, in via preventiva, ai sensi del successivo art. 27.
5. I messaggi di qualunque tipo, pubblicizzanti il servizio taxi, prima della loro diffusione, devono essere sottoposti al Comune, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente articolo, e potranno essere pubblicati solo se lo stesso Comune, sentita anche la Commissione di cui al precedente articolo 3, concederà il proprio assenso.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai biglietti da visita da distribuire agli utenti, quando vi sia indicata la professione di tassista o quando si faccia comunque riferimento al servizio taxi.

Art. 27

Radio taxi

1. L'eventuale apprestamento ed uso di apparecchiature e sistemi Radio- rice-trasmittenti e simili può essere consentito sempre che gli impianti e gli apparecchi siano omologati, le frequenze siano state regolarmente assegnate e le modalità di esercizio siano tutte a norma di legge con assunzione di oneri e responsabilità inerenti e conseguenti.
2. Il Servizio taxi, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio ricetrasmittenti installate a bordo delle autovetture.
3. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi, per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece, che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.
4. Il servizio di "radiotaxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
5. Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.

Art. 28

Turni del servizio taxi

1. Il servizio è svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione.
2. Gli orari e i turni devono essere tassativamente osservati, salvo giustificato motivo.
3. E' consentita la sostituzione dei turni tra tassisti purché, preventivamente, venga data comunicazione al Servizio competente.

Art. 29

Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

Art. 30

Sospensione del servizio per ferie Assenze - Aspettative e distacchi

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve almeno venti giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato. La risposta deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata tempestivamente direttamente al Servizio competente.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
4. Previa idonea documentazione, i tassisti componenti di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 31

Sostituzione alla guida nel servizio taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di moralità e professionalità.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 comma 1 lettere a - b - c - d.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
6. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al Servizio competente.

La richiesta deve indicare:

- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto.

7. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
 - a) in caso di assunzione a tempo determinato:
 - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) in caso di contratto di lavoro autonomo:
 - copia autenticata del contratto.
8. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura della posizione INAIL ed INPS, si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività.
9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
Il sostituto può presentare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 32 **Collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d) deve essere richiesta al Servizio competente allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - c) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.11.1992 n. 24, indicandone i rispettivi estremi.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata interdizione dell'attività.
6. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.

Art. 33 Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità loro destinata.

Art. 34 Tariffe Taxi

1. Le tariffe del Servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite dalla Amministrazione Comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante, della Commissione consultiva. Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassametro, maggiorato dai supplementi di tariffa se dovuti. E' stabilito un corrispettivo minimo della corsa da pagarsi in ogni caso.

Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richiesti al competente ufficio comunale, il quale, sentito l'apposita Commissione consultiva, si riserva di valutarne l'opportunità e consentirne l'applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 9 comma 4 gli utenti potranno avvalersi di tariffe predeterminate.
3. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

CAPO VIII OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

Art. 35 Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

1. Gli intestatari di licenze o autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) accettare il trasporto del bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione nel vano porta bagagli dell'autovettura. Eventuali eccedenze non sono obbligatorie.
 - b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi ed animali trasportati in apposite gabbie il trasporto di altri animali è subordinato al possesso, da parte dell'utente, di idonee attrezzature atte a salvaguardare il veicolo in ogni suo componente;
 - c) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - f) i titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi/NCC debbono comunicare al servizio competente ,preventivamente alla messa in uso, la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre:
 - 1) la licenza/autorizzazione, perché vi sia annotata la sostituzione;
 - 2) carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza di assicurazione RC relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo;
 - g) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

2. Gli intestatari di licenze ed i legittimi sostituti devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 1, anche i seguenti obblighi:
 - a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b) fornire adeguata informazione all'utente in merito alla tariffa in funzione;
 - c) sospendere immediatamente il servizio nel caso di guasto al tassametro. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il passeggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri percorsi. In tali casi, il tassista è tenuto a dimostrare agli organi di vigilanza, su richiesta degli stessi, l'accaduto e la riparazione.
 - d) rilasciare, se richiesto, ricevuta di pagamento. Tale ricevuta deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni: numero del taxi, somma pagata, supplementi applicati, luogo di partenza, luogo di destinazione e firma del conducente;

- e) osservare scrupolosamente le turnazioni stabilite, in relazione agli orari ed alle aree di stazionamento;
- f) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine d'arrivo, quando il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
- g) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio, interrompendolo quando il trasporto è concluso;
- h) fare stazionare il mezzo in posizione tale, che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli.

Art. 36

Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni

1. Agli intestatari di licenze o di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
 - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
 - c) procurarsi utenza al di fuori della rimessa o sede o dell'area pubblica individuata all'art. 25;
 - d) portare animali propri nell'autovettura;
 - e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - g) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro, ovvero di quella pattuita;
 - i) fumare durante la guida;
 - j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - k) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Le disposizioni di cui alle lettere f) e h) del comma precedente non sono applicabili nel caso di N.C.C.

Art. 37

Codice di Comportamento

1. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.
2. All'atto della consegna del titolo autorizzativo, i conducenti sottoscrivono tale Codice, per presa visione.

CAPO IX
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 38
Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, al rilascio a titolo oneroso:
 - a) di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 1. Città di Corbetta e relativo stemma comunale
 2. dicitura in colore nero "Servizio pubblico - Taxi".
 - b) di n. 4 contrassegni recanti il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza da applicarsi n°2 sulle fiancate del veicolo e n° 2 all'interno dell'abitacolo in posizione ben visibile dai passeggeri (piantoni).
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Città di Corbetta e relativo stemma comunale;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura in nero N.C.C..

I titolari delle licenze/autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

Le autovetture adibite al Servizio di Taxi sono munite di un tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

3. E' obbligatorio il contrassegno luminoso "taxi" collocato sul tetto dell'autovettura, da mantenersi in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, di tipo e dimensioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia al momento della loro prima immatricolazione.
5. I contrassegni, lo stemma e le targhe di cui ai precedenti commi devono essere conformi, per misura e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il Servizio competente.
6. Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere a bordo la carta dei servizi e la tabella

delle tariffe a disposizione dell'utenza, esposta in modo ben visibile. La carta dei servizi e la tabella devono essere collocate sia nella parte anteriore del veicolo che nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.

Art. 39

Tassametro

- 1) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di tassametro omologato perfettamente funzionante e munito di dispositivo luminoso che renda facilmente leggibili anche di notte le indicazioni e attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'apparecchiatura, la cui impostazione deve essere effettuata in relazione alle tariffe indicate dal Comune, deve essere installata all'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo in modo tale da risultare perfettamente visibile anche dai sedili posteriori.
- 3) Il tecnico abilitato all'installazione dei dati, dovrà rilasciare a ciascun tassista, una certificazione attestante l'avvenuta apposizione di sigilli od altri strumenti tecnici che ne garantiscano la non manomissibilità, la regolare impostazione del tassametro in relazione alle tariffe deliberate dal Comune nonché il perfetto funzionamento dello strumento. Ogni titolare di licenza, prima di intraprendere il servizio, dovrà produrre tale certificazione all'Ufficio competente che potrà procedere, in ogni momento, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento.
- 4) La certificazione di cui sopra dovrà essere prodotta anche nei casi in cui il titolare della licenza dovesse procedere alla sostituzione del veicolo, riparazione del tassametro ed ogni altra eventuale operazione di manutenzione del tassametro stesso

Art. 40

Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi competenti, è compito della Polizia Locale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede all'adozione degli atti di propria competenza.

Art. 41

Veicoli sostitutivi

1. Il veicolo fermo per riparazioni può essere sostituito da altro veicolo idoneo il quale potrà circolare valendosi della licenza riferita al veicolo in riparazione previo rilascio di nulla osta alla sostituzione temporanea del veicolo da parte del servizio competente, efficace per quindici giorni e rinnovabile non più di due volte.
2. Su istanza dei soggetti indicati all'art. 6 comma 4, l'Amministrazione Comunale può concedere agli stessi una o più licenze denominate "licenze BIS" per l'immatricolazione di taxi in servizio sostitutivo. Il veicolo sostitutivo è a disposizione dei tassisti del Comune, afferenti ai soggetti presentatori dell'istanza, impossibilitati ad utilizzare la propria

autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.

3. Il concessionario della "licenza BIS" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata presunta di utilizzo dell'autovettura.
4. Il concessionario della licenza provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
5. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto, è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l'auto sostitutiva con "licenza BIS".
6. Le "licenze BIS", per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 21 del 15.1.92 e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
7. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 38 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

CAPO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 42 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino specifiche sanzioni nel Codice della Strada o nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 43 Sospensione e revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza/autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) Non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento rilasciato;
 - b) Non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) Contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) Sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) Non inizia il servizio entro il termine stabilito dalla licenza/autorizzazione;
 - f) Interrompe il servizio senza giustificato motivo.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro un termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento

della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza/autorizzazione è irrogata nei limiti minimi e massimi previsti nella normativa nazionale e regionale vigente. La revoca è disposta in caso di recidiva o negli altri casi previsti dalla normativa vigente. E' facoltà del Comune sospendere la licenza/autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti dall'art.11 del presente regolamento.
5. Nel periodo di sospensione la licenza/autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale competente che dispone il fermo dell'autovettura, con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.
6. Il Responsabile del Settore segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza/autorizzazione.
7. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al Corpo di Polizia Locale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.
8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova licenza/autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 44

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza/autorizzazione comporta la decadenza di diritto del relativo provvedimento.
2. Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'atto nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza/autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento;
 - c) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sessanta giorni.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Camera di Commercio per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 45

Conseguenze per sospensione, revoca o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza/autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46
**Contingente di licenze taxi e autorizzazioni per
autonoleggio**

1. Il numero ed il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (licenze taxi e autorizzazioni per N.C.C.) viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 della L.R. 15/04/1995 n.20 e s.m.i.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua adozione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

Art. 48
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge della Regione Lombardia 15 aprile 1995 n. 20.

I N D I C E

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina del Servizio
- Art. 2 - Definizione del Servizio

CAPO II: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- Art. 3 - Composizione e nomina
- Art. 4 - Modalità di funzionamento
- Art. 5 - Funzioni della Commissione

CAPO III: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 6 - Titoli per l'esercizio del Servizio
- Art. 7 - Cumulo dei titoli
- Art. 8 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 9 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico locale

CAPO IV: ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 11 - Impedimenti soggettivi

CAPO V: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI PER N.C.C.

- Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 13 - Contenuto del bando
- Art. 14 - Commissione di concorso
- Art. 15 - Attività della Commissione di concorso
- Art. 16 - Titoli preferenziali
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 19 – Licenze/Autorizzazioni - Inizio del Servizio
- Art. 20 - Registro comunale

CAPO VI: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 21 - Trasferibilità del titolo per atto tra vivi
- Art. 22 - Trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto mortis causa

CAPO VII: MODALITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 23 - Caratteristiche del Servizio Taxi e N.C.C.
- Art. 24 - Uso collettivo del taxi
- Art. 25 - Stazionamento taxi
- Art. 26 - Pubblicità del servizio taxi
- Art. 27 - Radio taxi
- Art. 28 - Turni del Servizio Taxi
- Art. 29 - Stazionamento N.C.C.
- Art. 30 - Sospensione del Servizio per ferie - Assenze - Aspettative e distacchi
- Art. 31 - Sostituzione alla guida nel Servizio Taxi
- Art. 32 - Collaborazione familiare
- Art. 33 - Trasporto disabili
- Art. 34 - Tariffe taxi

CAPO VIII: OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

- Art. 35 - Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni
- Art. 36 - Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni
- Art. 37 - Codice di Comportamento

CAPO IX: CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- Art. 38 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 39 - Tassametro
- Art. 40 - Verifica delle autovetture
- Art. 41 - Veicoli sostitutivi

CAPO X: ILLECITI E SANZIONI

- Art. 42 - Sanzioni
- Art. 43 - Sospensione e revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 44 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione Art. 45 –
- Art. 45 - Conseguenze per sospensione, revoca o decadenza

CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 - Contingente di licenze taxi e autorizzazioni per autonoleggio
- Art. 47 - Entrata in vigore
- Art. 48 – Rinvio